



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

TUTELA AMBIENTALE - ASSETTO IDROGEOLOGICO

ORDINANZA N. 316 DEL 31/08/2018

OGGETTO

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'INTERRUZIONE DELLO SVERSAMENTO SUL SUOLO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DALL'IMMOBILE UBICATO IN VIA DI PARGA N. 29 A PONTASSIEVE DI PROPRIETA' DEI SIGNORI ROBERTO PRATESI E BEATRICE MAIORELLI

IL SINDACO

VISTO l'esposto presentato al Comune con prot. n. 21526 del 19.08.2015 dai Sigg. Bassi, Zerilli e Grazzini per la presenza di acque reflue maleodoranti nella proprietà di Bassi-Zerilli, provenienti dal confinante terreno, e per la contaminazione batteriologica della vicina sorgente, unica fonte di approvvigionamento idrico per le abitazioni degli esponenti;

VISTA la relazione Prot. n. 26222 del 15.10.2015 redatta in seguito a sopralluoghi congiunti dell'Ufficio Ambiente e della Polizia Municipale, dalla quale risulta che il percolamento nel terreno Bassi-Zerilli in prossimità della sorgente attraversava il confinante terreno dell'Azienda Agricola Fornello, ma proveniva dalle fosse biologiche a servizio dell'immobile di Via di Parga 29, di proprietà dei Sigg. Roberto Pratesi e Beatrice Maiorelli;

DATO ATTO che lo scarico delle acque reflue domestiche di cui trattasi risulta illegittimo in quanto le acque reflue sono trattate in un impianto non adeguato secondo la vigente normativa e vengono scaricate in assenza dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06, dall'art. 4 della L.R. n. 20/06 e dal Regolamento Comunale degli Scarichi di Acque Reflue Domestiche in Aree non servite dalla Pubblica Fognatura;

RICHIAMATA l'ordinanza dirigenziale n. 323/2015 con la quale si intimava ai Sigg. Pratesi-Maiorelli di "adottare immediatamente tutte le misure temporanee volte ad evitare lo sversamento sul suolo delle acque reflue domestiche prodotte dall'immobile di Via di Parga 29....." e di "provvedere alla regolarizzazione dello scarico, adeguando il sistema di trattamento e smaltimento delle acque reflue...";

PRESO ATTO della modalità operativa adottata dai Sigg. Pratesi-Maiorelli per impedire lo sversamento dei liquami sul suolo, consistente nello svuotamento periodico delle fosse biologiche la cui capacità volumetrica corrisponde a 3 metri cubi;



PRESO ALTRESI' ATTO dell'operazione di resezione della tubazione che colletta le acque reflue e le acque piovane dell'immobile di Via di Parga 29 attuata a fine 2015 dai destinatari dell'ordinanza n. 323/2015, in un punto subito a valle della strada comunale;

DATO ATTO della procedura giudiziale d'urgenza attivata nel 2016 dai Sigg. Pratesi-Maiorelli nei confronti dei proprietari confinanti Sigg. Bassi-Zerilli e Azienda Agricola Fornello per l'ottenimento della servitù coattiva di passaggio della tubazione dei reflui, procedura ad oggi non ancora conclusa;

RICHIAMATA l'ordinanza dirigenziale n. 280/2016, che sostituisce la già citata ordinanza n. 323/2015 intimando ai Sigg. Pratesi-Maiorelli di "proseguire con la messa in atto tutte le misure temporanee volte ad evitare lo sversamento sul suolo delle acque reflue domestiche ... fino a quando non saranno terminati i lavori di adeguamento dell'impianto di trattamento e smaltimento delle acque reflue stesse." e di "notificare al Comune... copia dei formulari dei rifiuti relativi agli svuotamenti della fossa biologica";

PRESO ATTO delle comunicazioni inoltrate al Comune dai Sigg. Bassi-Zerilli dalle quali risulta un inquinamento costante di origine fecale della loro sorgente a partire dal mese di agosto 2015, documentato con analisi in autocontrollo eseguite periodicamente presso laboratori privati;

CONSTATATO che:

- i Sigg. Pratesi-Maiorelli si erano impegnati a evitare lo sversamento su suolo dei liquami attraverso la periodica vuotatura delle fosse biologiche
- la famiglia Pratesi è composta da cinque persone le quali risultano residenti nell'immobile di Via di Parga 29 e 29/a e gravano tutte sulle fosse biologiche di cui trattasi
- al Comune sono stati presentati n. 5 formulari di svuotamento delle fosse biologiche nel corso del 2016, 4 nel corso del 2017 (l'ultimo dei quali datato 15 luglio 2017) mentre per il 2018 è stato inviato solamente il formulario del 9 agosto u.s., per un volume totale di reflui smaltiti tramite autospurgo di circa 30 metri cubi in 30 mesi
- detto volume risulta del tutto inadeguato se si tiene presente il dato di riferimento indicato dalla L.R. n. 20/2006 che stima in 200 litri/giorno il volume di acque reflue prodotte da ogni abitante equivalente (1 metro cubo/giorno volume teorico di produzione dei reflui per 5 abitanti equivalenti);

PRESO ATTO che le operazioni di svuotatura della fosse biologiche eseguite dai Sigg. Pratesi-Maiorelli sono state del tutto insufficienti rispetto alla capacità volumetrica delle stesse, come meglio indicato sopra, e che il metodo adottato è risultato inadeguato a prevenire lo sversamento nel suolo dei reflui e quindi ad evitare pregiudizi per l'ambiente e per le falde acquifere anche con le conseguenziali problematiche igienico-sanitarie lamentate dai Sigg. Bassi-Zerilli;

VISTA la nota ARPAT del 01.02.2016 prot. PEC n. 6291 e la successiva comunicazione del 04.03.2017 prot. PEC n. 5767 con la quale il Responsabile del Dipartimento Provinciale di Firenze Dott. Tessa rinnova "...l'invito al Comune di completare i provvedimenti di competenza avviati con la sospensione dello scarico abusivo";



VISTE la relazione di servizio della Polizia Municipale n. 446/2018 da cui emerge che, sulla base dei sopralluoghi di verifica eseguiti, l'ordinanza n. 280/2016 non risulta ottemperata in relazione alle misure messe in atto per evitare lo sversamento dei liquami sul suolo;

PRESO ATTO del procedimento penale in corso originato dalla denuncia-querela presentata ai Carabinieri Forestali di Rufina dai Sigg. Bassi-Zerilli in seguito all'affioramento di un nuovo percolamento di acque reflue nella loro proprietà, sempre in prossimità della sorgente che approvvigiona la loro abitazione;

VISTA la comunicazione dei Carabinieri Forestali di Rufina ricevuta il 14.06.2018 con prot. n. 15550, nella quale si evidenzia che durante il sopralluogo effettuato unitamente alla Polizia Municipale in data 21 maggio 2018 è stato accertato lo scarico sul suolo di reflui a valle della strada comunale provenienti dall'immobile di via di Parga 29, in un'area ad alta vulnerabilità degli acquiferi;

RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 16931/2018 notificata ai Sigg. Pratesi-Maiorelli il 04.07.2018 per l'emissione di un'ordinanza sindacale volta a disporre l'interruzione dello sversamento sul suolo delle acque reflue provenienti dalla loro abitazione;

TENUTO CONTO delle memorie inviate dai Sigg. Pratesi Maiorelli il 19.07.2018 e ricevute dal Comune di Pontassieve con Prot. n. 19079, nelle quali si chiede di soprassedere all'adozione di provvedimenti in attesa dell'udienza del 10 settembre relativa al reclamo proposto dai Sigg. Pratesi-Maiorelli avverso il provvedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dagli stessi e di procedere, nel frattempo, con operazioni di svuotamento delle fosse;

CONSIDERATO che la modalità operativa adottata per ottemperare all'ordinanza 280/2016 (svuotatura delle fosse biologiche) si è dimostrata chiaramente inefficace e che per altro, anche dopo l'avvio del procedimento per l'adozione della presente ordinanza notificato il 4 luglio u.s., gli interessati hanno proceduto ad una sola svuotatura delle fosse biologiche in data 9 agosto;

CONSIDERATO ALTRESI' che il contenzioso giudiziario pendente tra le parti private risulta incerto sia nell'esito che nelle tempistiche;

VALUTATO che dagli accertamenti effettuati dal Servizio Tutela Ambientale e dalla Polizia Municipale non risultano presenti nei dintorni altri insediamenti o attività antropiche che possano essere messi in relazione con l'inquinamento della sorgente;

VISTA la relazione del 20.08.2018 con prot. n. 21495/2018 a firma congiunta del Responsabile del Servizio Operativo della Polizia Municipale e della Responsabile dell'Ufficio Servizi e Promozione Ambientale, dove si riportano i dettagli riferiti e documentati dai Sigg. Bassi-Zerilli sul percolamento riaffiorato nella proprietà a inizio 2018 oltre alla verifica in data 1 agosto 2018 sullo sversamento sotto strada in Via di Parga 29 e sugli svuotamenti delle fosse biologiche eseguiti nell'ultimo anno;

VISTA la relazione in data 30 agosto 2018 a firma del Responsabile del Servizio Tutela Ambientale Dott. Fabio Carli e fatte proprie le considerazioni in essa contenute;



PRESO ATTO che ad oggi non è pervenuta al Comune alcuna comunicazione o proposta progettuale dai Sigg. Pratesi-Maiorelli che prenda in considerazione per lo smaltimento dei reflui depurati idonei percorsi delle tubazioni ed idonei corpi recettori finali

CONSIDERATO che lo sversamento dei liquami provenienti dalle fosse biologiche dell'immobile in oggetto in un'area definita dal Regolamento Urbanistico Comunale ad Alta Vulnerabilità degli acquiferi possa creare pregiudizio per l'ambiente, in particolare per le falde acquifere come evidenziato dalla nota dei Carabinieri Forestali del 14.06.2018, nonché i sopra citati pericoli igienico sanitari;

RUTENUTO necessario procedere a carico dei Sigg. Roberto Pratesi e Beatrice Maiorelli con un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 finalizzata a far cessare lo sversamento sul suolo delle già citate acque reflue;

VISTI:

il D.Lgs. 152/06 Testo Unico sull'Ambiente;

la L.R n. 20/2006;

il Regolamento di attuazione D.P.G.R. del 08/09/2008 n. 46/R

la L. 241/90;

il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, T.U.E.L;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:

- ai Signori

- **Pratesi Roberto**, nato a Firenze il 24/12/1967
- **Maiorelli Beatrice**, nata a Firenze il 06/10/1968

residenti in Pontassieve Via di Parga 29, località Fornello, in qualità di comproprietari dell'immobile di residenza, di:

1. far cessare immediatamente lo sversamento sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall'immobile di Via di Parga 29 interrompendo fisicamente il flusso degli scarichi subito a valle delle fosse biologiche a servizio dello stesso fino alla realizzazione di un sistema di trattamento e smaltimento dei liquami conforme alle normative vigenti e all'ottenimento della relativa autorizzazione allo scarico fuori fognatura;
2. far pervenire al Comune adeguata documentazione sulle misure messe in atto nell'immediato per garantire quanto disposto al punto n. 1 riguardo:
 - a) all'interruzione fisica del flusso delle acque reflue in uscita dalle fosse biologiche a servizio delle due unità abitative di via di Parga 29;
 - b) Alla verifica della perfetta tenuta idraulica dei manufatti componenti l'impianto di smaltimento delle acque nere esistente (pozzetti, fosse biologiche e tubazioni) con relativa documentazione descrittiva e fotografica delle prove effettuate e conseguente esito positivo
 - c) alle modalità di allontanamento delle acque dalla fossa biologica in attesa della regolarizzazione degli scarichi attraverso la realizzazione di un sistema di trattamento e smaltimento dei liquami e l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura" approvato con Del. C.C. n. 98 del 27/07/2006.



L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce violazione all'art. 650 del Codice Penale.
La polizia Municipale e gli Agenti delle Forza Pubblica sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

1. la notifica del presente atto ai soggetti interessati;
2. che copia della presente ordinanza venga immediatamente trasmessa per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - Alla Segreteria Generale
 - Alla Polizia Municipale
 - All'ARPAT Dipartimento Provinciale di Firenze
 - All'Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento della Prevenzione
 - Al Comando della Stazione Carabinieri Forestali di Rufina

RENDE NOTO

- 1 Che a norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tutela Ambientale Dott. Fabio Carli;
- 2 Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:
 - entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento al TAR della Toscana; o in alternativa
 - entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 dicembre 1971 n. 1199.

Il Sindaco
Monica Marini